

**Contratto di prestito chirografario con preammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso in base alla Circolare CDP S.p.A. n. 1274/2009 garantito da mandato irrevocabile e lettera d'impegno della Regione di riferimento**  
codice contratto \_\_\_\_\_

Posizione N. \_\_\_\_\_

Roma li, \_\_\_\_\_

**CONTRATTO DI PRESTITO**

**TRA**

\_\_\_\_\_ <sup>1</sup> (di seguito l'“Ente”) rappresentata da, in qualità di \_\_\_\_\_, in base ai poteri attribuiti da

- da un lato

**E**

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 - C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito “CDP”)

- dall'altro lato

**PREMESSO CHE**

- a) l'Ente con atto n. \_\_\_\_\_ <sup>2</sup>, assunto in data \_\_\_\_\_ <sup>3</sup>, valido a tutti gli effetti di legge, ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un Prestito di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per <sup>4</sup> \_\_\_\_\_ (l'“Investimento”), da garantirsi con Mandato Irrevocabile conferito al proprio Tesoriere/Cassiere e lettera di impegno della Regione \_\_\_\_\_ (la “Regione”);
- b) la Regione, con Delibera di Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato il modello della lettera d'impegno, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del Contratto di Prestito;
- c) l'Ente dichiara di aver conferito, in data \_\_\_\_\_, Mandato Irrevocabile al proprio Tesoriere/Cassiere;
- d) l'Ente dichiara che con la contrazione del Prestito risulta rispettato il limite di indebitamento previsto dalla vigente normativa di riferimento;
- e) l'Ente dichiara che l'assunzione del Prestito avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- f) La Regione con delibera di Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha autorizzato l'indebitamento;
- g) l'Ente dichiara che l'Investimento rientra nella tipologia di Investimenti finanziabili ai sensi di legge;
- h) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l'accesso al credito della CDP, confermandone la validità e vigenza alla Data di Stipula;

<sup>1</sup> Inserire la denominazione dell'Ente.

<sup>2</sup> Inserire la denominazione dell'organo competente.

<sup>3</sup> Inserire data (gg/mm/aa).

<sup>4</sup> Indicare il Programma di investimento ovvero la tipologia dell'Investimento e, per le opere, fornire descrizione dell'intervento e estremi dell'approvazione del progetto esecutivo/definitivo.

**Contratto di prestito chirografario con preammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso in base alla Circolare CDP S.p.A. n. 1274/2009 garantito da mandato irrevocabile e lettera d'impegno della Regione di riferimento**  
codice contratto \_\_\_\_\_

- i) l'Ente, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, ha fornito alla CDP il Mandato Irrevocabile al Tesoriere/Cassiere, da questi accettato.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Si conviene e si stipula quanto segue.

**Articolo 1  
Premesse e definizioni**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Nel presente contratto di prestito, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

**"Banca Depositaria"** ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

**"CDP"** indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 - C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

**"Codice Etico"** ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

**"Conto Corrente"** ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

**"Contratto di Prestito"** indica il presente contratto di prestito tra la CDP e l'Ente;

**"Data di Inizio Ammortamento"** ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

**"Data di Pagamento"** indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla Data di Inizio Ammortamento;

**"Data di Pagamento Interessi di Preammortamento"** indica il 31 gennaio successivo a ciascun Periodo di Interessi di Preammortamento che termina il 31 dicembre ed il 31 luglio successivo a ciascun Periodo di Interessi di Preammortamento che termina il 30 giugno;

**"Data di Scadenza"** indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Prestito;

**"Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo"** indica il giorno antecedente la Data di Inizio Ammortamento;

**"Data di Stipula"** indica la data di sottoscrizione del Contratto di Prestito;

**"Domanda/Dichiarazione di Erogazione"** indica, in relazione a ciascuna Erogazione, la domanda di erogazione a firma del responsabile del procedimento redatta secondo il modello predisposto dalla CDP;

**"Ente"** indica l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER);

**"Giorno TARGET"** indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

**"Importo Residuo"** indica la differenza tra la Somma Prestata e l'importo di cui è stata richiesta l'erogazione entro il trentesimo giorno antecedente la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo;

**"Interessi di Mora"** ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

**"Interessi di Preammortamento"** ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

**"Investimento"** ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

**"Maggiorazione del Prestito"** indica la maggiorazione applicata al Contratto di Prestito che risulta pari a quella in vigore alla Data di Stipula per i prestiti chirografari CDP, con riferimento, rispettivamente, al periodo di preammortamento e di ammortamento, di pari durata e con il medesimo regime di interessi, in conformità con le durate e le tipologie quotate, di norma settimanalmente il venerdì, sul sito internet della CDP;

**"Mandato di Addebito in Conto"** indica il mandato per l'addebito diretto redatto secondo il modello definito e reso disponibile nel sito internet della CDP;

**"Mandato Irrevocabile"** indica il mandato irrevocabile di cui all'articolo 8 del Contratto di Prestito, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP;

**"Nota Tecnica"** indica la nota tecnica allegata alla Circolare della CDP n. 1274 del 24 luglio 2009;

**"Parametro Euribor"** indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso Euribor (*European Interbank Offering Rate*) a sei mesi riferito al criterio di calcolo giorni effettivi/360, riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate e rilevato nei 5

**Contratto di prestito chirografario con preammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso in base alla Circolare CDP S.p.A. n. 1274/2009 garantito da mandato irrevocabile e lettera d'impegno della Regione di riferimento**  
codice contratto \_\_\_\_\_

Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del semestre di riferimento;

“Periodo di Interessi di Ammortamento” ha il significato di cui all'articolo 3, comma 2 del Contratto di Prestito;

“Periodo di Interessi di Preammortamento” ha il significato di cui all'articolo 4, comma 2 del Contratto di Prestito;

“Periodo di Utilizzo” indica il periodo intercorrente tra la Data di Stipula ed il giorno antecedente la Data di Inizio Ammortamento;

“Piano di Ammortamento” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e consegnato all'Ente come allegato A al Contratto di Prestito alla Data di Stipula;

“Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare”<sup>5</sup> è a rate costanti e quote capitale crescenti. Il piano di rimborso è definito sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse e della vita residua del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso anticipato volontario;

“Piano di Ammortamento post Rimborso Anticipato Volontario Parziale” si ottiene come differenza tra il Piano di Ammortamento del Prestito, per la vita residua del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, e il Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare;

“Prestito” indica l'operazione di finanziamento oggetto del Contratto di Prestito;

“Primo Parametro Euribor” indica il tasso periodicamente determinato dalla CDP e pubblicato con tale denominazione sul proprio sito internet alla pagina [www.cdp.it](http://www.cdp.it) <sup>6</sup>;

“Regione” indica la regione di cui alla lettera b) delle premesse del Contratto di Prestito;

“Riduzione” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“Somma da Rimborsare” è l'importo nominale in linea capitale del Prestito del quale l'Ente richiede il rimborso anticipato volontario, restando inteso che nel caso di rimborso anticipato volontario totale, la Somma da Rimborsare sarà pari alla differenza tra la quota in linea capitale del Prestito erogata e quella ammortizzata alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso (ivi compresa la quota capitale della rata in scadenza a detta Data di Pagamento);

“Somma Prestata” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“Spesa” indica la spesa occorrente al finanziamento dell'Investimento;

“Tasso di Interesse” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“Tasso Finanziariamente Equivalente” o “TFE” indica il tasso di mercato calcolato dalla CDP come descritto nella Nota Tecnica e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del Prestito in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi;

“Tesoriere/Cassiere” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria/cassa dell'Ente.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

**Articolo 2**  
**Oggetto, scopo e durata**

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, il Prestito per l'importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_) (la “Somma Prestata”).

<sup>5</sup> In caso di rimborso anticipato volontario totale il Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare è pari al Piano di Ammortamento del Prestito, per la vita residua del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

<sup>6</sup> Il Primo Parametro Euribor è aggiornato e pubblicato di norma settimanalmente sul sito Internet della CDP ed è pari all'Euribor, rilevato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, interpolato linearmente sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra l'ultima data di aggiornamento delle condizioni economiche applicabili ai prestiti di nuova concessione, di norma il venerdì che coincide o precede la data di erogazione, e la data di scadenza del semestre immediatamente successiva (30 giugno o 31 dicembre). Nel caso in cui la data di erogazione coincida con la data di aggiornamento delle condizioni economiche applicate ai prestiti di nuova concessione, verrà applicato il Primo Parametro Euribor presente sul sito Internet della CDP in quello stesso giorno e con validità fino alle ore 12.00.

**Contratto di prestito chirografario con preammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso in base alla Circolare CDP S.p.A. n. 1274/2009 garantito da mandato irrevocabile e lettera d'impegno della Regione di riferimento**  
codice contratto \_\_\_\_\_

2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l'effettivo utilizzo della Somma Prestata per la realizzazione dell'Investimento.
3. Il Prestito ha durata fino al \_\_\_\_\_<sup>7</sup> (la "Data di Scadenza").
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata al \_\_\_\_\_ (la "Data di Inizio Ammortamento").
5. La Somma Prestata sarà messa a disposizione dell'Ente con decorrenza dalla Data di Stipula.

**Articolo 3**  
**Interessi**

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Prestata maturano interessi in misura del \_\_\_\_\_% nominale annuo (il "Tasso di Interesse") che, a scopo di chiarezza tra le parti, costituisce la risultante della somma della misura del Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) pari al \_\_\_\_\_% nominale annuo aumentato della Maggiorazione del Prestito pari a punti percentuali annui \_\_\_\_\_.
2. Gli interessi maturano in relazione a periodi di interessi (in seguito, ciascuno, un "Periodo di Interessi di Ammortamento") della durata di 6 (sei) mesi decorrenti da una Data di Pagamento (esclusa) alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi di Ammortamento che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa) fino alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento alla Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi di Ammortamento, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi di Ammortamento (qualora tale Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il pagamento sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo). Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 30/360.
4. Qualora il Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 4, configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

**Articolo 4**  
**Interessi di Preammortamento**

1. Sull'importo di ciascuna somma erogata anteriormente alla Data di Inizio Ammortamento maturano interessi, calcolati secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, dalla data di erogazione (esclusa) al giorno (incluso) immediatamente precedente la Data di Inizio Ammortamento (gli "Interessi di Preammortamento") in conformità a quanto previsto al successivo comma 2.
2. Gli Interessi di Pre-ammortamento maturano, per ciascuna erogazione, in relazione a periodi di interessi (ciascuno un "Periodo di Interessi di Preammortamento") della durata di 6 (sei) mesi coincidenti con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare, fatta eccezione per il rispettivo primo Periodo di Interessi di Preammortamento che decorre dalla relativa data di erogazione (esclusa) e scade l'ultimo giorno (incluso) del semestre in cui avviene l'erogazione. Gli Interessi di Preammortamento maturano, per ciascuna erogazione, ad un tasso di interesse pari (i) in relazione a ciascun primo Periodo di Interessi di Preammortamento, al Primo Parametro Euribor di volta in volta valido alla data di erogazione della rispettiva erogazione, aumentato della Maggiorazione del Prestito indicata, in punti percentuali annui, all'Articolo 3, comma 1 e (ii) in relazione a ciascun Periodo di Interessi di

<sup>7</sup> Inserire data (gg/mm/aa).

**Contratto di prestito chirografario con preammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso in base alla Circolare CDP S.p.A. n. 1274/2009 garantito da mandato irrevocabile e lettera d'impegno della Regione di riferimento**  
codice contratto \_\_\_\_\_

Preammortamento successivo al primo, al Parametro Euribor (il "Parametro Euribor") aumentato della Maggiorazione del Prestito indicata, in punti percentuali annui, all'Articolo 3, comma 1.

3. Gli Interessi di Preammortamento sono corrisposti, per ciascun Periodo di Interessi di Preammortamento, alla relativa Data di Pagamento Interessi di Preammortamento (qualora tale Data di Pagamento Interessi di Preammortamento non sia un Giorno TARGET, il pagamento sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo).
4. La CDP comunica l'esatto importo della somma da pagare almeno 10 (dieci) giorni prima della rispettiva Data di Pagamento Interessi di Preammortamento. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Prestito.

**Articolo 5**  
**Interessi di mora**

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli "Interessi di Mora").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Prestito per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 15, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.
4. Qualora il Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

**Articolo 6**  
**Erogazioni e condizioni sospensive**

1. La Somma Prestata sarà erogata entro e non oltre la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda di Erogazione, che deve pervenire alla CDP entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo. Qualora l'importo complessivo per il quale è stata richiesta l'erogazione sia inferiore alla Somma Prestata, l'Importo Residuo sarà erogato con valuta corrispondente alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, fatta salva la possibilità di Riduzione di cui all'articolo 12 del Contratto di Prestito. Qualora la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo non sia un Giorno TARGET, l'erogazione sarà effettuata con valuta corrispondente al Giorno TARGET immediatamente antecedente.
2. L'erogazione ha luogo mediante accredito <sup>8</sup>:  
 in contabilità speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720;

<sup>8</sup> Qualora l'Ente non sia tenuto a versare le entrate provenienti dal prestito in contabilità speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la CDP effettuerà l'erogazione mediante versamento in un deposito vincolato.

**Contratto di prestito chirografario con preammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso in base alla Circolare CDP S.p.A. n. 1274/2009 garantito da mandato irrevocabile e lettera d'impegno della Regione di riferimento**  
codice contratto \_\_\_\_\_

- sul deposito fruttifero vincolato n. \_\_\_\_\_, intestato all'Ente aperto presso \_\_\_\_\_ (la "Banca Depositaria"), IBAN \_\_\_\_\_;
- sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Ente aperto presso \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

3. L'Ente si impegna a prelevare la Somma Prestata giacente sul predetto  deposito fruttifero vincolato  conto corrente esclusivamente dietro presentazione  alla Banca Depositaria  al Tesoriere/Cassiere di apposita domanda di erogazione, sottoscritta da persona munita dei necessari poteri, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata, con elencazione dei relativi documenti giustificativi di spesa e dei relativi intestatari e accompagnata da una dichiarazione rilasciata da persona munita dei necessari poteri nella quale quest'ultima attesti, sotto la propria responsabilità, che le somme richieste corrispondono alle spese riportate nei documenti giustificativi elencati nella stessa domanda di erogazione e sono finalizzate alla Spesa. Fanno eccezione gli interessi maturati sulla Somma Prestata, che potranno essere prelevati dall'Ente incondizionatamente.
4. L'obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:
- a) alla ricezione da parte della CDP di una lettera, redatta secondo lo schema reso disponibile dalla CDP, mediante la quale la Regione Basilicata riconosce che il Finanziamento è stato concesso e, subordinatamente al verificarsi delle condizioni e nei termini previsti dal relativo contratto, verrà erogato dalla CDP all'Ente sulla base dei seguenti presupposti fondamentali:
- I. la Regione Basilicata riconosce che il Finanziamento è stato concesso e, subordinatamente al verificarsi delle condizioni e nei termini previsti dal relativo contratto, verrà erogato dalla CDP all'Ente sulla base dei seguenti presupposti fondamentali:
- la Regione Basilicata ha sempre diligentemente esercitato, e continuerà ad esercitare, i propri poteri di vigilanza e controllo sull'Ente in conformità agli art. 17 e 18 della L.R. n. 11/2006 e s. m. e i. e alle altre disposizioni normative applicabili;
  - in particolare, tutti i bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente ivi inclusi gli ultimi, relativi rispettivamente agli anni \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono stati regolarmente approvati dalla Regione Basilicata mediante atti amministrativi in linea con le disposizioni degli art. 17 e 18 della suindicata L.R. n. 11/2006;
- II. la Regione Basilicata si impegna irrevocabilmente, per tutta la durata del Finanziamento:
- a far fronte al pagamento delle rate di ammortamento, per capitale ed interessi, del prestito di cui all'oggetto, in caso di mancato pagamento anche di una sola di tali rate da parte dell'Ente contraente, su semplice richiesta della CDP e per tutta la durata del finanziamento. La Giunta Regionale, nell'esercizio del controllo di legittimità e di merito effettuato ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 11/2006, con propria delibera n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_, esecutiva a tutti gli effetti di legge, ha deliberato di dare priorità al pagamento alla CDP delle rate di ammortamento, per capitale ed interessi, del prestito di cui all'oggetto, nell'eventualità del mancato pagamento da parte dell'ente contraente anche di una sola di tali rate mediante l'utilizzo dei fondi stanziati nella missione \_\_\_\_\_, programma \_\_\_\_\_ del bilancio di previsione dell'anno \_\_\_\_ appositamente accantonati a tal fine;
  - ad adottare tutte le misure e i provvedimenti che si dovessero rendere necessari od opportuni per garantire il rimborso alla CDP di quanto ancora dovuto in relazione al Finanziamento, in caso di scioglimento, liquidazione, dissesto, commissariamento, trasformazione e/o di qualsiasi altro provvedimento amministrativo o giudiziale avente ad oggetto l'esistenza o l'ordinaria prosecuzione dell'attività dell'Ente.
- b) alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo;
- c) alla ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto (il "Mandato di Addebito in Conto"), compilato in ogni sua parte e conforme al modello reso disponibile dalla CDP nel proprio sito internet ([www.cdp.it](http://www.cdp.it));

**Contratto di prestito chirografario con preammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso in base alla Circolare CDP S.p.A. n. 1274/2009 garantito da mandato irrevocabile e lettera d'impegno della Regione di riferimento**  
codice contratto \_\_\_\_\_

- d) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 15 che segue o comunque l'inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito.

**Articolo 7  
Dichiarazioni ed impegni dell'Ente**

1. L'Ente dichiara di aver preso visione del Codice Etico della CDP disponibile sul sito internet della stessa (www.cdp.it) e di conoscerne integralmente il contenuto.
2. L'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
  - a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
  - b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), e
  - c) collaboratori su base continuativa della CDP,a violare i principi specificati nel Codice Etico.
3. L'Ente si impegna ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione, ogni anno e per tutta la durata del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento di ciascuna rata del Prestito.
4. [ENTE PUBBLICO ECONOMICO – ESCLUSO ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO] L'Ente dichiara i) che non vi sono procedimenti pendenti a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ii) di non aver riportato condanne passate in giudicato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e iii) che non gli sono state applicate misure interdittive anche di tipo cautelativo previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
1. L'Ente si impegna, per tutta la durata del Prestito e con riferimento a ciascun esercizio annuale, al rispetto di *covenant* basati sui seguenti parametri di bilancio:
  - a) *Margine operativo netto/Servizio del debito complessivo non inferiore a [●]*; a tal riguardo si specifica che .....
  - b) *Tasso di morosità corrente annua su canoni e servizi inferiore al [●]%*; con ciò si intende .....

A tal fine l'Ente dovrà comunicare tempestivamente alla CDP, comunque entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il valore assunto dai parametri suindicati. Nel caso in cui anche solo uno di tali parametri non venga rispettato, la CDP si riserva la facoltà di richiedere all'Ente la prestazione di garanzie aggiuntive idonee a mantenere il profilo di rischio credito ad un livello ritenuto adeguato dalla CDP a proprio insindacabile giudizio.

**Articolo 8  
Garanzia**

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, l'Ente rilascia, per tutta la durata del Prestito, Mandato Irrevocabile, anche nell'interesse di CDP ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, c.c., affinché il Tesoriere/Cassiere:
  - i) accrediti, sul c/c n. \_\_\_\_\_ avente IBAN \_\_\_\_\_ (il "Conto Corrente"), intestato all'Ente ed intrattenuto presso \_\_\_\_\_, le entrate dell'Ente;

**Contratto di prestito chirografario con preammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso in base alla Circolare CDP S.p.A. n. 1274/2009 garantito da mandato irrevocabile e lettera d'impegno della Regione di riferimento**  
codice contratto \_\_\_\_\_

- ii) accantoni e vincoli - nell'interesse di CDP - una quota delle entrate dell'Ente, fino a concorrenza dell'importo di un'annualità di ammortamento del Prestito (comprensiva di capitale ed interessi), corrispondente alla somma di due rate, come risultante dal Piano di Ammortamento;
  - iii) destini le somme accantonate e vincolate esclusivamente al pagamento delle rate del Prestito.
2. L'Ente si impegna a fornire al Tesoriere/Cassiere copia del Contratto di Prestito, completo del Piano di Ammortamento, entro il quindicesimo giorno successivo alla Data di Stipula.
  3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria/cassa, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere/Cassiere.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1723, comma 2, del codice civile, nei casi di revoca del Mandato Irrevocabile consentiti dalla legge, ovvero in adempimento di obblighi di legge, l'Ente si impegna ad inserire in ogni nuovo contratto di tesoreria/cassa che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del Prestito gli obblighi di cui al comma 1, punti i), ii) e iii) e a far accettare da ciascun Tesoriere/Cassiere pro-tempore, detti obblighi. L'Ente si impegna inoltre a far accettare a ciascun Tesoriere/Cassiere pro-tempore il Mandato Irrevocabile, provvedendo ad inviarlo a CDP e liberando il precedente Tesoriere/Cassiere.

**Articolo 9**  
**Rimborso del Prestito**

1. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 4, l'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, tenendo conto del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, l'esatto importo della rata da pagare. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata da pagare non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Prestito.

**Articolo 10**  
**Pagamenti**

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Prestito, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere/Cassiere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere/Cassiere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere/Cassiere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello reso disponibile dalla CDP nel proprio sito internet.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
  - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui è domiciliato l'addebito delle rate di rimborso del Prestito;
  - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.



**Contratto di prestito chirografario con preammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso in base alla Circolare CDP S.p.A. n. 1274/2009 garantito da mandato irrevocabile e lettera d'impegno della Regione di riferimento**  
codice contratto \_\_\_\_\_

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 13, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito nei modi che riterrà più opportuni, incluso mediante bonifico bancario.

**Articolo 11**  
**Rimborso anticipato volontario del Prestito<sup>9</sup>**

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale o parziale del Prestito in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Qualora il pagamento dell'Ente non venga effettuato entro la Data di Pagamento stabilita per il rimborso, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto saranno restituite dalla CDP.
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati, e la Somma da Rimborsare.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue relative alla Somma da Rimborsare, come risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, e la Somma da Rimborsare. I valori attuali delle rate residue relative alla Somma da Rimborsare sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento relative alla Somma da Rimborsare come risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

**Articolo 12**  
**Riduzione**

1. E' facoltà della CDP accordare la riduzione della Somma Prestata per l'Investimento (la "Riduzione") esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, all'esito dell'accertamento definitivo della spesa per la realizzazione dell' Investimento;
  - b) in conseguenza di un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
2. La Riduzione comporta la rideterminazione del Piano di Ammortamento con decorrenza ed effetto dalla Data di Inizio Ammortamento.

<sup>9</sup> In caso di rimborso parziale del Prestito la CDP consegna all'Ente il Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare e il Piano di Ammortamento post Rimborso Anticipato Volontario Parziale.

**Contratto di prestito chirografario con preammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso in base alla Circolare CDP S.p.A. n. 1274/2009 garantito da mandato irrevocabile e lettera d'impegno della Regione di riferimento**  
codice contratto \_\_\_\_\_

3. La richiesta di riduzione della Somma Prestata dovrà pervenire alla CDP entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 1.

**Articolo 13  
Compensazione**

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Prestito che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

**Articolo 14  
Diverso utilizzo della Somma Prestata**

1. Qualora l'Ente intenda utilizzare la Somma Prestata per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali questa era stata richiesta e concessa, dovrà informarne immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 15, comma 4, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata, a condizione che:
  - a) si tratti di investimenti finanziabili;
  - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.
3. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata, per la parte non erogata, per un nuovo Investimento inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

**Articolo 15  
Risoluzione e recesso**

1. Nel caso in cui una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata entro la data della prima erogazione, la CDP, entro tale data, potrà recedere dal presente contratto.
2. Il recesso si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione con telefax o lettera raccomandata a/r all'Ente dell'intenzione di avvalersi della facoltà di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte dell'Ente.
3. L'Ente si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Ente contenute nel presente Contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate.
4. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Prestito a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

**Contratto di prestito chirografario con preammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso in base alla Circolare CDP S.p.A. n. 1274/2009 garantito da mandato irrevocabile e lettera d'impegno della Regione di riferimento**  
codice contratto \_\_\_\_\_

- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
  - b) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell'Investimento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 14;
  - c) mancata ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto ovvero ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto definito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Stipula;
  - d) falsità, incompletezza, non correttezza o non accuratezza di una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito;
- a) mancata ricezione da parte della CDP, entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Stipula, della lettera, di cui all'Articolo 6, comma 3, lettera b, sottoscritta dalla Regione.
  - b) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 6, all'Articolo 7, all'Articolo 8, all'Articolo 9 ed all'Articolo 10 del Contratto di Prestito.
  - c) il verificarsi di cambiamenti, eventi o condizioni che CDP ragionevolmente ritenga idonei a (i) pregiudicare in misura rilevante la situazione patrimoniale, economica, finanziaria o operativa dell'Ente, ovvero (ii) compromettere in misura rilevante la capacità dell'Ente di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dai Contratti di Prestito.
5. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
6. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 11, comma 3 del Contratto di Prestito, relativo al Piano di Ammortamento post Rimborso Anticipato Volontario Parziale, v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata.

**Articolo 16**

**Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti**

- 1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Prestito.
- 2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Prestito.

**Articolo 17**

**Pubblicità**

- 1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa.

**Articolo 18**

**Trattamento fiscale – Oneri e spese – Tracciabilità dei flussi finanziari**

**Contratto di prestito chirografario con preammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso in base alla Circolare CDP S.p.A. n. 1274/2009 garantito da mandato irrevocabile e lettera d'impegno della Regione di riferimento**  
codice contratto \_\_\_\_\_

2. Il Contratto di Prestito è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
1. Il Contratto di Prestito, in quanto stipulato tra amministrazioni aggiudicatrici, è escluso dall'ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, ai sensi del paragrafo 3.6 della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011.
2. Qualsiasi spesa ed onere inerente e/o conseguente al Contratto di Prestito, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le spese notarili (in caso di stipula mediante atto pubblico) e quelle relative al rilascio di copie del Contratto in forma esecutiva, sono a carico dell'Ente.

**Articolo 19  
Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Prestito dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

CDP:  
Cassa depositi e prestiti società per azioni  
Via Goito, 4  
00185 Roma  
Fax: +39-06.4221.4026  
Att.: Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici

Ente:  
Indirizzo  
Fax:  
Att.:

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Prestito.
3. Ai sensi dell'art. 48 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, la CDP si impegna a comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla Data di Stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del Contratto di Prestito, con indicazione della data e della Somma Prestata nonché del relativo Piano di Ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi.

**Articolo 20  
Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Prestito o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

\* \* \*

**Contratto di prestito chirografario con preammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso in base alla Circolare CDP S.p.A. n. 1274/2009 garantito da mandato irrevocabile e lettera d'impegno della Regione di riferimento**  
codice contratto \_\_\_\_\_

---

ENTE

**PER ACCETTAZIONE**

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nel Contratto di Prestito:

- Articolo 6 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 7 (Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente)
- Articolo 8 (Garanzia)
- Articolo 11 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 13 (Compensazione)
- Articolo 15 (Risoluzione)
- Articolo 16 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)
- Articolo 20 (Foro competente)

---

ENTE

---

CDP S.p.A.

**Contratto di prestito chirografario con preammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso in base alla Circolare CDP S.p.A. n. 1274/2009 garantito da mandato irrevocabile e lettera d'impegno della Regione di riferimento**  
codice contratto \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A  
PIANO DI AMMORTAMENTO**